

Norme che regolano le operazioni di Pronti contro Termine

Art. 1 – Oggetto e durata delle operazioni di Pronti contro Termine.

1. Le operazioni di Pronti contro Termine possono avere ad oggetto soltanto strumenti finanziari rappresentati da titoli di Stato al portatore e obbligazioni ed hanno durata determinata, comunque non superiore a 12 mesi.

Art.2 – Natura ed effetti delle operazioni.

1. Le operazioni di Pronti contro Termine si realizzano attraverso una vendita a pronti di strumenti finanziari da parte della Banca (“venditore a pronti”) a favore del Cliente (“acquirente a pronti”) e una contestuale vendita a termine degli stessi strumenti per pari importo nominale posta in essere tra il Cliente (“venditore a termine”) e la Banca (“acquirente a termine”).

2. La vendita a termine ha effetto traslativo differito alla scadenza del termine pattuito nella vendita medesima e, pertanto, gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni restano fino a tale data nella proprietà del Cliente acquirente a pronti.

3. Gli eventuali diritti accessori relativi agli strumenti finanziari spettano al Cliente acquirente a pronti.

Art.3 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti.

1. Il Cliente acquirente a pronti è tenuto a versare alla Banca venditrice a pronti il controvalore degli strumenti finanziari acquistati, stabilito all’atto della conclusione della vendita a pronti.

2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il conto corrente del Cliente per un importo corrispondente al prezzo pattuito oltre ad ogni ulteriore onere accessori e quanto dovuto a titolo di commissioni, spese, bolli e quant’altro.

Art. 4 – Consegna degli strumenti finanziari e pagamento del prezzo nella vendita a termine.

1. Alla scadenza prevista per l’esecuzione della vendita a termine, il Cliente venditore a termine deve trasferire alla Banca acquirente a termine gli strumenti finanziari acquistati a seguito dell’operazione a pronti; la Banca provvede contestualmente a pagare al Cliente il prezzo dovuto pari all’ammontare stabilito all’atto della conclusione della vendita a termine.

2. In caso di inadempimento, da parte del Cliente venditore a termine, degli obblighi di trasferimento di cui al precedente comma, la Banca acquirente a termine provvederà ad acquistare gli strumenti finanziari in questione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.1516 Cod.Civ. (“esecuzione coattiva per inadempimento del venditore”).

3. Il rischio comunque connesso agli strumenti finanziari oggetto del presente contratto è posto a carico della Banca acquirente a termine che sarà comunque tenuta ad effettuare la propria prestazione in favore del Cliente venditore in base alle condizioni di riacquisto originariamente pattuite.

Art. 5 – Condizioni risolutive.

1. Costituiscono condizioni risolutive di tutte le operazioni di Pronti contro Termine in essere fra la Banca e il Cliente le seguenti ipotesi:

- a) il verificarsi in capo ad una parte di una delle situazioni previste dall’art.1186 Cod.Civ. (“Decadenza dal termine”);

- b) il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di una parte in modo tale da porre in evidente pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito dell’altra;

- c) l’inadempimento degli obblighi di trasferimento degli strumenti finanziari o di pagamento del relativo prezzo derivanti da un’altra operazione di Pronti contro Termine conclusa fra le stesse parti.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la parte non inadempiente ha la facoltà di far valere la condizione risolutiva, dandone comunicazione alla parte inadempiente mediante telex (o mezzo equivalente), telegramma, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Quest’ultima, senza necessità di ulteriori richieste, è tenuta ad adempiere all’obbligo di trasferimento degli strumenti finanziari o di pagamento del prezzo entro il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione stessa.

3. Resta salvo in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento del danno subito.

Art. 6 – Remunerazione dell’operazione per il Cliente.

1. La remunerazione del Cliente per le operazioni di Pronti contro Termine è costituita dalla differenza tra il prezzo pagato nell’acquisto a pronti degli strumenti finanziari in questione ed il prezzo effettivo ricevuto nella vendita a termine.

Art. 7 – Spese, commissioni ed oneri fiscali.

1. I diritti di custodia, le commissioni, le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni di Pronti contro Termine concluse con il Cliente sono a carico di quest’ultimo.

Art. 8 – Norme applicabili e rinvio.

1. Per quanto non previsto dalle presenti “Norme”, alle operazioni di Pronti contro Termine si applicano le pattuizioni relative allo svolgimento da parte della Banca dei servizi di ricezione e trasmissione ordini nonché di negoziazione.